

## COMUNITARIA 2008: NOVITÀ PER GLI ALCOLICI?

La Camera ha recentemente approvato la legge di recepimento delle diverse direttive UE, per cui a breve dovrebbe entrare in vigore la “Comunitaria 2008”, dove tra le diverse nuove disposizioni è opportuno focalizzare l’attenzione sulle nuove norme in materia di vendita e somministrazione di alcolici.

Diciamo subito che la modifica che si vuole introdurre alla Legge 30.03.2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” crea dubbi e perplessità.

Infatti la stesura dell’art. 23 della nuova comunitaria è a dir poco equivoca e potrebbe creare più di un problema interpretativo e applicativo per gli organi di vigilanza.

Proviamo a far chiarezza per quello che allo stato è possibile fare, tenendo conto del testo che è stato diramato:

*“... dopo l’art.14 della legge 30.03.2001, n.125 è inserito il seguente:*

*art.14 bis (vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)*

*-1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’art. 86, primo comma, del TULPS di cui al RD 18.11.1931, n.773 e successive modificazioni.*

*- 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.*

*- 3. Resta fermo quanto previsto dall’art.14 della presente legge, dall’art. 6-bis del decreto-legge 27.06.2003, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.214 e dall’art. 6 del decreto-legge 3.08.2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, e successive modificazioni”.*

Intanto si deve prendere atto del fatto che non è passata la proposta che circa un mese e mezzo fa era stata caldeggiata dal sindacato dei locali da ballo di prolungare la somministrazione di bevande alcoliche oltre le ore 02.00; in effetti un tentativo c’era stato al punto che nella bozza al Senato era prevista la possibilità di effettuare la somministrazione fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura. Questa eventualità di modificare l’art.6 del DL 3.08.2007, n.117 convertito con modificazioni dalla legge 2.10.2007, n.160 (che attualmente prevede l’interruzione della somministrazione di bevande alcoliche dopo le 02.00) è stata scongiurata dalla Camera; pertanto, i locali da ballo (discoteche, balere, sale da ballo, ecc.) e i locali dove si fa musica di intrattenimento come i “pub” o, comunque, i locali dove la musica è “sostenuta” al punto da costituire un interesse per il cliente a sostare devono continuare ad interrompere la somministrazione di alcolici alle 02.00.

Permane la possibilità di somministrare alcolici oltre le 02.00 (praticamente fino all’orario di chiusura) per tutti quei pubblici esercizi che non fanno intrattenimento musicale: quindi per bar, ristoranti, pizzerie, alberghi dentro ai locali di esercizio e nelle “pertinenze”. Cosa sono le “pertinenze” di un pubblico esercizio? E’ un termine nuovo che non è utilizzato nel testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nella Legge 287/1991. Considerata la stesura del c.2 sopra riportato, che non esclude per tutti la possibilità di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche (ma fa salvi i diritti di chi è titolare di un pubblico esercizio di cui all’art.86 TULPS), si ha fondato motivo per ritenere che per “pertinenze di un pubblico esercizio” si possano intendere le aree esterne ai pubblici esercizi sia private che pubbliche dove sono presenti (e ovviamente autorizzati) tavoli e sedie per favorire il consumo.

Il comma 2 sembra introdurre un nuovo principio, e cioè: è vietata la vendita e la somministrazione su spazi e aree pubbliche. Non si capisce cosa si vuole vietare: il divieto di vendere bevande alcoliche su aree pubbliche è già previsto dall'art. 30 c. 5 del D. Lgs. n.114/1998.

Forse il legislatore ha voluto rafforzare il divieto di vendere bevande alcoliche per il commerciante ambulante itinerante? Oppure i chioschi (cioè posteggi isolati e quindi le strutture precarie-permanenti) su area pubblica non possono vendere per asporto o a maggior ragione non possono somministrare bevande alcoliche? Oppure gli artigiani produttori di pizza o gelato se per assurdo o per una qualche ragione hanno una concessione di suolo pubblico (fattispecie non proprio "ortodossa" e rispettosa delle normative commerciali) non possono consentire la vendita o il consumo sui tavoli posti su area pubblica?

E' auspicabile che a breve il Ministero chiarisca la portata della norma in modo che i dubbi ipotizzati siano tutti risolti.

Viene, inoltre, prevista l'ipotesi della vendita/somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici che se effettuata dalle 24 alle 7 costituisce un'aggravante con una sanzione maggiorata. Anche in questo caso se il distributore è collocato in un'area privata (ad es. locali adibiti in modo esclusivo a questa forma di distribuzione) non dovrebbe scattare il divieto che presuppone il posizionamento su area pubblica. In molti casi il distributore automatico è collocato all'interno dei locali dell'esercizio di vicinato o comunque fruibile dai clienti anche in orario di chiusura dell'esercizio, essendo posizionato a ridosso della vetrina d'ingresso su un'area che potrebbe essere privata o a seconda dei casi (in corrispondenza del marciapiede addossata al muro) privata di uso pubblico, o pubblica. Insomma anche in questo caso dovrà essere chiarito come deve funzionare questo distributore di bevande alcoliche, che alcune normative regionali già vietano.

Altro dubbio è costituito dalle sagre o fiere o festival caratterizzate in genere da uno o più stand gastronomici che possono svolgersi sia su area privata (area cortilizia della parrocchia, campo da calcio in campagna attrezzato per l'occasione, area esterna o piazzale di un centro fieristico, parcheggio privato) che su area pubblica. Se la somministrazione avviene su area privata non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che non dovrebbe scattare nessun divieto circa gli alcolici.

Se la vendita/somministrazione degli alcolici avviene in una sagra o fiera o festival su area pubblica sorge effettivamente il problema. Ma a questo punto gli unici a subire il divieto sarebbero gli organizzatori dello stand gastronomico della pro-loco o del festival dell'unità o della parrocchia che dovrebbero somministrare (scusate la battuta) la porchetta con l'acqua minerale?

Secondo alcuni gli organizzatori dello stand gastronomico nel momento in cui chiedono una aut.ne temporanea alla vendita/somministrazione (ex aut.ne prevista dall'art.103 del TULPS ora abrogato dall'art.6 del DPR 311/2001 e sostituito dalle diverse legislazioni regionali) è come se avessero una aut.ne ex art. 86 del TULPS valida per un giorno o per la durata della festa, per cui sarebbero come gli altri bar o ristoranti e non sarebbero soggetti ad alcun divieto o limitazione sugli alcolici.

Secondo altri se lo stand gastronomico della fiera o festival è su area pubblica gli alcolici non possono essere venduti/somministrati.

Premesso che la piaga dell'alcolismo e i drammatici effetti che vediamo sulle strade ogni sera va affrontata in modo organico e non in modo estemporaneo con la proposta di questo o quel parlamentare, fino a quando non sarà chiarito dal Ministero che le sagre paesane devono essere fatte solo con l'acqua minerale, invito tutti prudenzialmente ad aderire alla tesi che consente di somministrare alcolici su area pubblica in questi casi.

Al momento la norma non è ancora entrata in vigore, per cui si può solo sperare in un improbabile correttivo tecnico dell'ultima ora.

Marani Maurizio